



COMUNE DI SAN BONIFACIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

INDICE

- Art. 1 - Istituzione e finalità
- Art. 2 - Compiti della Commissione
- Art. 3 - Composizione e durata
- Art. 4 - Presidente
- Art. 5 - Sede
- Art. 6 - Convocazione
- Art. 7 - Verbalizzazione, Votazioni
- Art. 8 - Disposizioni finanziarie
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Per l'attuazione dei principi di eguaglianza e di pari opportunità stabiliti rispettivamente dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, dall'articolo 41 dello Statuto Comunale è istituita la Commissione Comunale per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra le persone e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini e per la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, la valorizzazione delle differenze di genere e l'affermazione dei principi dell'integrazione nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne e degli uomini.

La Commissione, organismo permanente, ha facoltà consultiva e propositiva per il Consiglio e la Giunta.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 la Commissione esplica le seguenti funzioni:

- a) svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, (comunitarie, nazionali, regionali e provinciali);
- b) svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni;
- c) formula pareri "obbligatori" sugli atti riguardanti le materie di sua competenza ed in particolare sulla regolamentazione dei servizi resi dall'Amministrazione Comunale;
- d) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione Comunale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

- e) promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
- f) assicura contatti con la commissione nazionale di parità;
- g) presenta annualmente il programma delle sue attività all'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione e ne dà relazione conclusiva in sede di conto consuntivo;
- h) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo-donna e sulle conseguenti azioni positive.

Art. 3

COMPOSIZIONE E DURATA

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- n.3 membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui n.1 in rappresentanza della minoranza;
- n.3 membri designati dalle Confederazioni dei Sindacati dei lavoratori;
- n.3 membri designati dalle Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
- n.1 membro designato su proposta dell'organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo femminile indicato dai movimenti femminili, della cooperazione, del volontariato e delle professioni, nonché da donne particolarmente significative nell'ambito culturale.

I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale e partecipano a titolo gratuito.

La Commissione, nel programmare ed espletare le proprie attività, ha facoltà di istituire Gruppi di Lavoro che lavoreranno per progetti mirati e definiti dalla Commissione e può altresì avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, scelti in relazione al tipo di iniziative proposte. Eventuali spese saranno preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 4

PRESIDENTE

La Commissione nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge in proprio seno e a maggioranza dei suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente con funzioni vicarie del Presidente, nonché i responsabili di eventuali progetti o settori di lavoro.

Il Vicepresidente e i responsabili formeranno un ufficio di presidenza che coadiuverà il Presidente nei propri compiti.

Al Presidente spetta:

- coordinare i gruppi di lavoro attraverso la convocazione dei responsabili dei gruppi di lavoro, dopo aver predisposto e a loro inviato un ordine del giorno;
- presiedere riunioni per il coordinamento dei gruppi di lavoro e regolarne i lavori;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.

La Commissione può assegnare incarichi a propri membri, finalizzati a progetti mirati, i quali dovranno relazionare alla Commissione stessa per la formale approvazione.

Ai responsabili dei gruppi di lavoro spetta la convocazione dei membri del gruppo di lavoro per la programmazione delle iniziative e degli interventi per il perseguimento di quanto precisato dall'articolo 1 del presente regolamento.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Art. 5

SEDE

La Commissione ha sede presso il Palazzo comunale di San Bonifacio e dispone di un segretario designato dall'Amministrazione stessa tra i dipendenti comunali.

Art. 6

CONVOCAZIONE

La convocazione della Commissione Pari Opportunità viene effettuata dal Presidente, con avviso scritto da inviare preferibilmente via P.E.C. contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le adunanze sono valide se ad esse interviene almeno la metà dei componenti. Le sedute sono presiedute dal/dalla Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Per il funzionamento della Commissione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 7

VERBALIZZAZIONE, VOTAZIONI

Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte. Copia del verbale deve essere depositato agli atti per la consultazione, da parte dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

Le riunioni della Commissione sono pubbliche ed è applicabile l'articolo 46 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Nel bilancio di previsione comunale potrà essere fissata una quota destinata ai programmi della Commissione.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio online sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi e da tale data diventa efficace.